Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crlnd.sicilia01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17
DEL 20 GENNAIO 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI **Fax 091-6808498**

Giattino Fabio	091 6808 **422**	sicilia.affarigenerali@lnd.it
Lo Nigro Aldo	091 6808 **421**	sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**
Porzio Franco	091 6808 **438**	

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. **Fax 091-6808497**

Costantino Wanda	091 6808 **405**	attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. **Fax 091-6808498**

Cusimano Giusy	091 680**8 419**	sicilia.sgs@figc.it sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

CAMPI SPORTIVI **Fax 091 6808498**

Bonsangue Giuseppe	091 6808 **424**	settoreimpiantisicilia@lnd.it settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE **Fax 091 6808462**

Tribunalefederalesicilia@lnd.it tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it **(pec)**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **Fax 091 6808462**

corteappellosicilia@lnd.it cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it) **(pec)**

CONTABILITA' **Fax 091 6808494 - 498**

Giannopolo Calogero	091 6808 **408**	sicilia.amministrazione@lnd.it
Lo Iacono Lia	091 6808 **428**	sicilia.amministrazione@lndisicilia.legalmail.it **(PEC)**

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496		
Boatta Simona	091 6808 **463**	sicilia.giudicesportivo@lnd.it giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

SEGRETERIA Fax 091 6808497		
Gatto Maria	091 6808 **409**	gatto@lnd.it gatto@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**
Cinquemani Francesco	091 6808 **425**	sicilia.segreteria@lnd.it sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**
Lo Sicco Laura	091 6808 **440**	crlnd.sicilia01@figc.it sicilia.segreteria@lnd.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 **440**	laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498		
Saccà Giovanni	091 6808 **433**	sicilia.settoretecnico@lnd.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498		
Cutrera Giovanni	091 6808 **410**	sicilia.tesseramento@lnd.it
Sconzo Giulio	091 6808 **423**	

sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495		
Bevilacqua Silvio	091 6808 **406**	sicilia.dr5@lnd.it
Mendola Paolo	091-6808 **475**	sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498		
Mistretta Giuseppe	091 6808 **473**	sicilia.femminile@lnd.it
Cutrera Giovanni	091 6808 **410**	femminile@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la presenza, quale Consulente, del rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Consagra, si è riunita il giorno 20 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 76/A

A.S.C.D. NUOVA RINASCITA (ME) avverso inibizione fino al 15/02/2015 a carico del dirigente sig. Casto Antonino; squalifica fino al 15/02/2015 a carico dell'assistente arbitrale sig. Salmeri Antonio; squalifica fino al 31/12/2017 a carico del calciatore sig. Marziano Antonino; squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Cucuzza Alberto; squalifica

per sei gare a carico dei calciatori sig.ri Caruso Giovanni, Casto Francesco, Genes Mario e Mondello Marco - gara Campionato 2° Cat. Girone "D" gara Pro Tonnarella/Nuova Rinascita del 07/12/2014 - C.U. 234 del 10/12/2014.

Con appello ritualmente proposto la A.S.C.D. Nuova Rinascita ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportate, asserendo che nessuno dei suoi tesserati ha spintonato né tanto meno colpito con un pugno alla schiena il direttore di gara ma solo il dirigente sig. Casto Antonino si sarebbe avvicinato all'arbitro limitandosi a chiedere se la partita era da considerarsi regolare o proseguita pro forma.
Tale richiesta nasceva dalla circostanza che immediatamente prima l'arbitro aveva annullato un gol al Pro Tonnarella ed in tale occasione era stato circondato da diversi calciatori della suddetta società che in quella occasione lo avevano spintonato e colpito con un pugno alla spalla.
A tal fine produce una serie di ritrazioni fotografiche che dimostrerebbero quanto sostenuto.
All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha preliminarmente chiesto di essere rimesso in termini in ragione del fatto che solo in data 16/12/2014 ha ottenuto copia degli atti ufficiali di gara in quanto gli stessi non risultavano allegati alla nota del 12/12/2014. Sempre in via preliminare ha chiesto di potere esibire e produrre documentazione multimediale comprovante quanto dedotto nell'atto di gravame.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, visto l'art. 34 comma 4bis C.G.S. rimette in termini l'appellante in quanto il ritardo nell'invio dei motivi è dipeso da causa a lei non imputabile e quindi il gravame deve considerarsi tempestivo.
Visto l'art. 35 comma 1.2 C.G.S. dichiara inammissibile la produzione fotografica e multimediale oggi prodotta.
Nel merito si rileva dalla lettura del referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che al termine dell'incontro l'arbitro veniva accerchiato dai componenti della società Nuova Rinascita che lo hanno cominciato a spingere violentemente. Tra questi sono stati individuati specificatamente il n° 7 sig. Mondello Marco, il n° 8 Casto Francesco, il n° 5 Genes Marco, il n° 3 Cucuzza Alberto e il n° 2 Caruso Giovanni. A tale comportamento hanno altresì partecipato i dirigenti sigg. Casto Antonino, Magistro Michele e Salmeri Antonio. Nel corso di questo accerchiamento l'arbitro dichiara ancora di avere subito un pugno alla schiena che gli causava dolore ma non riusciva a distinguere tra tutti i predetti calciatori chi lo avesse colpito. A seguito di ciò il Giudice Sportivo infliggeva la squalifica al Capitano sig. Marziano Antonino, ex art.3 comma 2 C.G.S.
Infine, una volta giunto davanti alla porta del suo spogliatoio il direttore di gara veniva ulteriormente ingiuriato dal calciatore Cucuzza Alberto.
In ragione di quanto sopra l'appello può trovare accoglimento limitatamente alla squalifica inflitta al sig. Marziano Antonino che pertanto va revocata in quanto lo stesso, al momento degli incidenti, non ricopriva più la carica di capitano essendo stato sostituito al 39° del secondo tempo. Peraltro, l'appello rasenta l'inammissibilità atteso che nulla viene riferito in ordine ai comportamenti posti in essere dai singoli calciatori in questione, in ordine ai quali

la reclamante, in maniera del tutto semplicistica, si limita a negare in forma del tutto generica l'accadimento dei fatti.
Gli atti devono trasmettersi nuovamente la Giudice Sportivo Territoriale al fine di riesaminare la regolarità della gara in relazione alla circostanza che il sig. Risica Lorenzo, assistente di parte della A.S.D. Pro Tonnarella, allontanato al 47° del 2° tempo dal direttore di gara, sembrerebbe avere continuato ad espletare la funzione fino al termine della stessa, nonché per adottare i provvedimenti consequenziali a carico del calciatore che ricopriva la qualifica di capitano al momento dei fatti denunciati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, revoca la squalifica a carico del Sig. Marziano Antonino, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento, e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
Dispone altresì ritrasmettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza.

Procedimento 81/A
Appello personale del sig. Valenti Giuseppe, tesserato quale calciatore per l'A.S.D. Pol. Gattopardo avverso la squalifica fino al 31.12 2018 – gara Campionato 2° Cat. Gir. "B" Gattopardo/Cianciana del 6 dicembre 2014 – C.U. n° 234 del 10/12/2014

Con rituale e tempestivo appello il sig. Valenti Giuseppe ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che nessuna violenza sarebbe stata perpetrata dallo stesso in danno del direttore di gara né tanto meno gli avrebbe sputato in faccia**,** ma si sarebbe limitato a delle "*vigorose"* proteste in quanto " *legittimamente adirato"* per le non condivise decisioni assunte dall'arbitro.
Ai fini istruttori chiede di essere autorizzato a produrre documentazione video che dovrebbe comprovare l'assunto difensivo.
Quanto sopra è stato ribadito dall'interessato all'udienza odierna.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dal reclamante sono inammissibili in quanto non ne ricorrono i presupposti previsti dal comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S.
Inoltre occorre precisare, sempre in via preliminare, che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che i rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Inoltre al fine di rendere alcuni chiarimenti in ordine a quanto accaduto, questa Corte ha disposto la comparizione del direttore di gara che ha confermato nella sua interezza quanto riportato in referto meglio specificando la sequenza degli episodi che lo hanno visto coinvolto.
Dalla lettura del predetto referto e da quanto dichiarato dal direttore di gara in sede di comparizione risulta provato che il sig. Valenti Giuseppe al termine della gara si faceva incontro all'arbitro, che stava facendo rientro nello spogliatoio, impedendogli così di proseguire oltre e nel contempo l'attingeva con uno sputo che la raggiungeva tra collo e

viso accompagnando tale gesto con un buffetto alla guancia in senso di scherno e profferendo, nel contempo, delle frasi minacciose.
Tale comportamento minaccioso veniva dallo stesso reiterato una volta che il direttore di gara era all'interno del proprio spogliatoio tanto da essere allontanato dalle forze dell'ordine nel frattempo intervenute.
In ragione di quanto sopra il proposto appello può trovare solo parziale accoglimento, ritenendo questa Corte che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale debba essere rideterminata in termini, comunque, più congrui, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Valenti Giuseppe fino a tutto il 30 giugno 2017 e per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.
Dispone inoltre trasmettersi copia degli atti all'A.I.A. per quanto di competenza.

Procedimento 82/A

A.S.D. POL. GATTOPARDO (AG) Avverso ammenda di € 250,00; squalifica allenatore sig. Grafato Antonino fino al 31/03/2015; squalifica fino al 31/12/2018 calciatore sig. Giuseppe Valenti; squalifica per sei gare calciatori sigg. Di Carmine Gaspare, Galati Lorenzo e Ingrasciotta Calogero – gara Campionato 2° Cat. Gir. "B" Gattopardo/Cianciana del 6 dicembre 2014. – C.U. n° 234 del 10/12/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Pol. Gattopardo ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che nessuna violenza sarebbe stata perpetrata dal sig. Valenti Giuseppe in danno del direttore di gara né tanto meno lo avrebbe attinto con uno sputo**,** limitandosi a delle vibranti proteste che hanno visto coinvolti altri tesserati della reclamante in ragione di alcune discutibili decisioni arbitrali.
Così come nulla avrebbe commesso l'allenatore sig. Grafato Antonino**,** il quale anzi sarebbe stato sempre vicino al direttore di gara e si sarebbe limitato solo a chiedere, in termini assolutamente garbati, le ragioni dell'annullamento della rete apparsa a tutti regolare; così come nulla avrebbero commesso gli altri tesserati raggiunti da squalifica.
Infine per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda**,** la reclamante ammette che degli spettatori sostavano nello spiazzo antistante gli spogliatoi ma questi nulla avrebbero commesso in danno del direttore di gara in quanto sempre controllati dai dirigenti della Gattopardo e successivamente dalle Forze dell'ordine.
Ai fini istruttori chiede di essere autorizzato a produrre documentazione video che dovrebbe comprovare l'assunto difensivo.
Benché regolarmente convocata, nessuno è comparso per la reclamante.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dalla reclamante sono inammissibili in quanto non ne ricorrono i presupposti previsti dal comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S.
Così come parimenti inammissibile è il capo dell'impugnazione relativo alla squalifica a carico del calciatore Valenti Giuseppe in quanto tale squalifica è stata impugnata in via autonoma dall'interessato.

Nel merito occorre precisare che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che i rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Inoltre al fine di rendere alcuni chiarimenti in ordine a quanto accaduto, questa Corte ha disposto la comparizione del direttore di gara che ha confermato nella sua interezza quanto riportato in referto meglio specificando la sequenza degli episodi che lo hanno visto coinvolto.
Dalla lettura del predetto atto e da quanto dichiarato dal direttore di gara in sede di comparizione risulta provato che il sig. Grafato Antonio al termine della gara si avvicinava al direttore di gara e dopo avergli dato una pacca profferiva nei suoi confronti un insulto dal tenore assolutamente dispregiativo relazionato al suo essere donna. Per cui la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.
Relativamente alla posizione del capitano sig. Ingrasciotta Calogero, risulta che lo stesso abbia strattonato ed insultato il direttore di gara, ragion per cui la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure va confermata in quanto congrua e ben proporzionata rispetto ai fatti addebitatigli e tenuto conto della sua funzione di capitano della squadra.
Per ciò che attiene la posizione dei calciatori Galati Lorenzo e Di Carmine Gaspare, il direttore di gara ha riferito, in maniera del tutto generica, di avere ricevuto degli insulti, di cui non ne ricordava né il tenore né l'esatta provenienza, anche se riferibili ai predetti tesserati, ragion per cui sul punto l'appello può trovare parziale accoglimento dovendosi le sanzioni a carico dei predetti calciatori rideterminare in termini più equi così come da dispositivo.
Per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda**,** questa deve essere confermata stante che la presenza di persone estranee è ammessa dalla stessa reclamante poco importando che le stesse sarebbero state controllate dai dirigenti**,** in quanto è fatto espresso divieto agli estranei di sostare all'interno del campo di gioco senza contare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, i predetti spettatori, per come risulta provato dal referto di gara e dalle successive dichiarazioni dell'arbitro, hanno anche assunto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina le squalifiche dei calciatori Galati Lorenzo e Di Carmine Gaspare in quattro gare ciascuno, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
Dispone inoltre trasmettersi copia degli atti all'A.I.A. per quanto di competenza.

Procedimento 83/A
A.S.D. MINEO (CT) avverso inibizione fino al 30/06/2016 a carico del dirigente sig. Antonio Salerno – gara Campionato Giovanissimi Provinciale CT Girone "A" Atletico Raddusa/Mineo del 06/12/2014 - C.U. Delegazione Provinciale Catania n. 29 del 11/12/2014.

Con tempestivo reclamo pervenuto il 17/12/2014 la Società A.S.D. Mineo ha impugnato la decisione del Giudice Territoriale come sopra riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il dirigente sig. Salerno Mario (non l'allenatore Antonio come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato) sarebbe entrato nello spogliatoio del direttore di gara al solo fine, che comunque l'appellante ritiene censurabile, di chiedere cortesemente se era possibile evitare la squalifica del calciatore sig. Sebastiano Cuddè espulso durante la gara, onde consentirgli di poter partecipare alla successiva gara contro il Catania Calcio, ritenuta molto prestigiosa anche se fuori classifica.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla lettura del predetto atto si rileva senza ombra di dubbio alcuno (stante la precisa indicazione fattane dall'arbitro), che al termine della gara entrava nello spogliatoio dell'arbitro, tra gli altri, il sig. Salerno Antonio tesserato per l'A.S.D. Mineo.
In tale occasione il sig. Salerno Antonio ed un dirigente della società avversaria invitavano l'arbitro ad alterare, nel rapporto di fine gara, il risultato effettivamente conseguito in campo stante anche l'assenza di organi federali presenti al campo ed invitavano ancora quest'ultimo a modificare i nominativi dei calciatori di entrambe le società espulsi nel corso della gara.
E per meglio rafforzare tale loro richiesta fornivano al direttore di gara un appunto scritto che è stato allegato al referto di fine gara.
Quanto sopra risulta appunto essere parzialmente ammesso dalla reclamante nel suo atto di gravame.
Per quanto sopra, in base alla risultanze ufficiali, il proposto appello non può essere accolto. Inoltre, considerata la gravità dei comportamenti posti in essere dal suddetto tesserato, il quale ha invitato l'arbitro a indicare in referto un risultato della gara diverso da quello conseguito in campo ed anche a modificare i nominativi dei calciatori espulsi al fine di conseguire un vantaggio sportivo nelle successive gare, la sanzione così come inflitta dal giudice di primo grado deve essere riformate in peius ai sensi dell'art. 36 comma 3 C.G.S.
Nel procedere a rideterminare la sanzione va peraltro tenuto conto che i descritti comportamenti, già gravi di per sé, risultano ancora più gravi per essere avvenuti nel contesto di una gara di settore giovanile, nella quale ad allenatori e dirigenti si richiede ancora maggiore correttezza, in virtù della loro funzione educativa.
Deve infine disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare se l'indicazione del risultato indicato in referto corrisponda effettivamente a quello conseguito in campo e per le eventuali ed ulteriori responsabilità degli attori della vicenda in esame e delle rispettive società di appartenenza.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e, visto l'art. 36 comma 3 C.G.S., ridetermina la sanzione a carico del tesserato sig. Salerno Antonio fino al 30/06/2016.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza come in parte motiva.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento 84/A

POL. D. ATLETICO RADDUSA (CT) avverso inibizione fino al 30/06/2016 a carico del dirigente sig. Sberna Filippo; squalifica fino al 30/06/2015 a carico dell'assistente arbitrale

sig. Leanza Silvio e squalifica fino al 31/01/2015 a carico del calciatore sig. La Mastra Giuseppe – gara Campionato Giovanissimi Provinciale CT Girone "A" Atletico Raddusa/Mineo del 06/12/2014 - C.U. Delegazione Provinciale Catania n. 29 del 11/12/2014.

Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata del 15/12/2014 la Società Pol. D. Atletico Raddusa ha impugnato le decisioni del Giudice Territoriale come sopra riportate.
La reclamante, in buona sintesi, sostiene che, per ciò che attiene il sig. Sberna Filippo, questi non avrebbe mai assunto un comportamento violento né tanto meno minaccioso in danno dell'arbitro e non sarebbe mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara.
Mentre, per ciò che attiene alla posizione del sig. Leanza Silvio, la reclamante sostiene che questi sarebbe sì entrato nello spogliatoio del direttore di gara, ma solo in maniera garbata avrebbe chiesto di sostituire il nominativo del calciatore espulso con altro nominativo.
Infine per ciò che concerne il calciatore La Mastra Giuseppe questi non sarebbe mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara ma bensì vi sarebbe entrato il sig. La Mastra Daniele, al solo scopo di recuperare i documenti degli atleti.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla lettura del predetto atto si rileva che al 34' del 2° t., mentre il direttore di gara procedeva a notificare l'espulsione ad un calciatore dell'Atletico Raddusa, il sig. Sberna Filippo entrava, senza autorizzazione, nel terreno di gioco e spintonava con forza l'arbitro facendolo così indietreggiare di circa 3-4 passi, causandogli nel contempo del dolore; contestualmente a tale azione il sig. Sberna Filippo assumeva anche un comportamento minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara.
Al termine della gara, inoltre, entravano nello spogliatoio dell'arbitro i sigg. Sberna Filippo (precedentemente allontanato), Leandra Silvio e La Mastra Daniele, tutti tesserati per l'Atletico Raddusa, ed il sig. Salerno Antonio tesserato per l'A.S.D. Mineo.
In tale occasione il sig. Sberna Filippo ed il Salerno Antonino invitavano l'arbitro ad alterare, nel rapporto di fine gara, il risultato effettivamente conseguito in campo stante anche l'assenza di organi federali presenti al campo ed invitavano ancora quest'ultimo a modificare i nominativi dei calciatori di entrambe le società espulsi nel corso della gara.
E, per meglio rafforzare tale loro richiesta, fornivano al direttore di gara un appunto scritto che è stato allegato al referto di fine gara.
In tale circostanza gli altri due dirigenti dell'Atletico Raddusa annuivano a quanto rispettivamente detto dagli altri due dirigenti.
Quanto sopra risulta essere parzialmente ammesso dalla reclamante nel suo atto di gravame.
Per quanto sopra l'appello in questione va accolto limitatamente alla squalifica irrogata al calciatore La Mastra Giuseppe che deve essere revocata, in quanto i fatti sono da addebitare al sig. La Mastra Daniele, come risulta dalla stessa lettura del referto, per cui trattasi di mero errore materiale commesso dal Giudice Territoriale.
Di contro, in base alla risultanze ufficiali, per i restanti capi il proposto appello non può essere accolto. Ma, attesa la gravità dei comportamenti posti in essere dai suddetti tesserati, i quali hanno invitato il direttore di gara a indicare in referto un risultato della gara diverso da quello conseguito in campo ed anche a modificare i nominativi dei calciatori espulsi al fine di conseguire un vantaggio sportivo nelle successive gare, le sanzioni così

come inflitte dal giudice di primo grado devo essere riformate in peius ai sensi dell'art. 36 comma 3 C.G.S.
Nel procedere a rideterminare le sanzioni va peraltro tenuto conto che i descritti comportamenti, già gravi di per sé, risultano ancora più gravi per essere avvenuti nel contesto di una gara di settore giovanile, nella quale ai dirigenti si richiede ancora maggiore correttezza, in virtù della loro funzione educativa.
Deve infine disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare se l'indicazione del risultato indicato in referto corrisponda effettivamente a quello conseguito in campo e per le eventuali ed ulteriori responsabilità degli attori della vicenda in esame e delle rispettive società di appartenenza.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale revoca la squalifica a carico del calciatore sig. La Mastra Giuseppe per errore materiale.
Nel rigettare i restanti capi del proposto appello e visto l'art. 36 comma 3 C.G.S. ridetermina le sanzioni a carico dei tesserati di seguito indicati nella misura specificata:

a) Sig. Sberla Filippo inibizione fino al 30/06/2017;
b) Sig. La Mastra Daniele inibizione fino al 30/06/2016;
c) Sig. Leanza Silvio inibizione fino al 30/06/2016.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza come in parte motiva.
Stante il parziale accoglimento del gravame dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 85/A

Pol. Dil. Duilia 81 (ME) appello avverso perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 300,00, inibizione dirigente sig. La Rosa Antonino e Allia Vincenzo (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica assistente arbitro sig. Nisi Marcello (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica calciatore sig. Coppolino Vincenzo fino al 15/02/2017, squalifica per cinque gare calciatori sigg. Andaloro Antonio, Milazzo Angelo, Saporito Giuseppe – gara Campionato 2^ categoria girone “D” Duilia 81/Ucriese del 07/12/2014 - C.U. N° 251 del 17/12/2014.

Con appello ritualmente proposto la Pol. Duilia 81 ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportate, asserendo, in buona sintesi, che quanto riportato dal direttore di gara nel suo rapporto e relativo supplemento non corrisponde al vero, perché il tutto sarebbe nato da una errata decisione disciplinare dell'arbitro.
Peraltro la stessa reclamante evidenzia ancora che quanto specificatamente addebitato al sig. Coppolino Vincenzo e La Rosa Antonino é ancora meno veritiero in quanto il primo è addirittura un agente di P.G. mentre il secondo oltre ad essere il Presidente della società reclamante è anche una persona molto conosciuta per essere impegnato nel sociale attraverso una fondazione.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente dichiara inammissibile l'appello relativamente alla posizione dei sigg. Allia Vincenzo e Nisi Marcello tesserati per l'Ucriese per difetto di legittimazione attiva della reclamante.
Nel merito, dall'esame del referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,

rileva che la gara è stata sospesa al 7° del 2° tempo in quanto nel corso di una interruzione di gioco il direttore di gara rilevava che tra gli 11 calciatori del Duilia 81 figurava il n° 15 sig. Mariano Costantino che non faceva parte degli 11 titolari iniziali.
L'arbitro, avvicinatosi alla panchina della Duilia 81 per avere delle spiegazioni, apprendeva che la predetta società aveva proceduto, nel corso dell'intervallo alla sostituzione di un calciatore titolare con il predetto n° 15, senza che di ciò gliene venisse data comunicazione.
Pertanto, nel momento in cui l'arbitro si stava accingendo ad assumere il relativo provvedimento disciplinare a carico del suddetto n° 15, veniva immediatamente accerchiato da alcuni calciatori e dirigenti del Duilia 81, che lo spintonavano e lo percvuotevano. In particolare tra costoro venivano individuati il n° 1 Andaloro Antonio, il n° 9 Saporito Giuseppe e in n° 4 Milazzo Angelo.
A seguito di ciò il direttore di gara non era più nelle condizioni psicologiche tali da potere proseguire con serenità la direzione della gara, ragion per cui raggiungeva gli spogliatoi. Una volta rientrato nello spogliatoio l'arbitro veniva raggiunto dai sigg. La Rosa Antonino, dirigente accompagnatore ufficiale del Duilia 81 e dal n° 17 Coppolino Vincenzo, sempre del Duilia 81, nonché dai sigg. Allia Vincenzo e Nisi Marcello, rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale e assistente arbitrale della Ucriese, i quali tutti costringevano il direttore di gara a scrivere, contro la sua volontà, la dichiarazione poi riportata nel modulino di fine gara, cosa che il direttore di gara faceva in quanto impaurito dal suddetto comportamento minaccioso.
In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento, perché quanto esposto dalla reclamante non solo non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Inoltre va condivisa la decisione del direttore di gara di sospendere l'incontro la cui responsabilità è da addebitare ad esclusivo fatto e colpa della Duilia 81.
Le sanzioni così come assunte dal Giudice di primo grado, non sono suscettibili di alcuna riduzione, atteso che le stesse appaiono a questa Corte appena sufficienti in relazione alla gravità dei comportamenti posti in essere dai singoli tesserati in danno del direttore di gara, così come risulta congrua la sanzione dell'ammenda a carico della società.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto e dispone addebitarsi la la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 86/A

A.S.D. CANTERA RIBOLLA (PA) avverso ammenda di € 300,00 e squalifiche calciatori sig. Donatello Governale per 5 gare e sig. Andrea Cafiero per 4 gare - Gara di campionato Allievi Regionale fascia B Termitana 1952 New/Cantera Ribolla sq. B del 13/12/2014 - C.U. n. 255 sgs 53 del 18/12/2014.

Con rituale a tempestivo appello la società A.S.D. Cantera Ribolla ha impugnato le decisioni del Giudice Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che i due calciatori coinvolti non avrebbero proferito le frasi minacciose che sono state loro attribuite dal direttore di gara, ed ancora che il settore interessato dal lancio di oggetti in

campo è stato ritenuto “arbitrariamente” di pertinenza della squadra ospite, non esistendo al campo sportivo Grisone di Termini Imerese alcun settore all'uopo riservato. L'appellante, negando altresì che si sia verificato alcun tentativo di aggressione all'arbitro da parte di propri sostenitori, chiede pertanto la riduzione delle squalifiche a carico dei propri calciatori e l'annullamento della sanzione dell'ammenda.
La Corte di Appello Sportiva Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e per il successivo comma 2.1 fa altresì piena prova in ordine ai comportamenti dei sostenitori delle squadre, rileva che al 26° del secondo tempo sono stati espulsi i calciatori sigg. Donatello Governale e Andrea Cafiero, in quanto autori di “atteggiamento particolarmente irriguardoso” nei confronti del direttore di gara, accompagnato da espressioni minacciose.
L'arbitro riferisce inoltre nel proprio referto di gara che durante tutta la durata del 2° tempo “dal settore riservato alla società Cantera Ribolla urlavano cori minacciosi” e si verificava qualche lancio di oggetti. Al termine della gara, riferisce ancora l’arbitro, 4 persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla Cantera Ribolla, entravano nello spazio antistante gli spogliatoi e tentavano di raggiungerlo rivolgendogli espressioni gravemente minacciose.
In ragione delle superiori risultanze il gravame può trovare accoglimento soltanto per ciò che riguarda la squalifica del calciatore sig. Donatello Governale, che va equiparata a quella inflitta al compagno di squadra sig. Andrea Cafiero, trattandosi di violazioni regolamentari del tutto simili ed omogenee, compiute in unico contesto. Non così per la sanzione dell'ammenda, apparendo chiaro che il direttore di gara, aldilà delle espressioni utilizzate in referto, ha chiaramente individuato i protagonisti delle intemperanze attribuite con dovuta precisione a sostenitori ospiti.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame dispone contenersi in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Donatello Governale, confermando il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Territoriale.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 94/A

Appello U.S.D. Città di Rosolini avverso ammenda € 600,00; inibizione Presidente sig. Errante Pietro fino al 10/02/2015, squalifica dell'allenatore sig. Trombatore Orazio fino al 10/02/2015 ed inibizione a carico del dirigente dr. Salvatore Celeste fino al 10/03/2015; Squalifica per 4 gare calciatore sig. Calabrese Pietro e per 3 gare calciatore Rappocciolo Giuseppe – gara Campionato Eccellenza gir. “B” Città di Rosolini/San Pio X del 21/12/2014 C.U. n° 258 del 23/12/2014.

Con appello ritualmente proposto la società Città di Rosolini chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, offrendo una riduttiva quanto generica ricostruzione dei fatti addebitati e contestando l'entità della

sanzione dell'ammenda, ritenuta sproporzionata.
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il capo dell'appello relativo alle squalifiche dei calciatori Calabrese Pietro e Rappocciolo Giuseppe, per assoluto difetto di qualsiasi motivazione sul punto.
Nel merito la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. e 35 comma 2.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 46° del 1° tempo veniva allontanato dalla panchina il medico sociale della Città di Rosolini sig. Celeste Salvatore il quale in segno di protesta avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara entrava, senza autorizzazione, sul terreno di gioco e batteva le mani all'indirizzo di costui in segno di scherno. Lo stesso, al termine del 1° tempo, si faceva incontro al direttore di gara nei confronti del quale assumeva un comportamento irriguardoso e minaccioso. Comportamento che veniva reiterato anche al termine della gara e negli spogliatoi.
Al 44° del 2° tempo veniva espulso il n° 14 sig. Rappocciolo Giuseppe il quale assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
Al termine della gara il calciatore sig. Calabrese Pietro, recante il n° 18, nel tentativo di non farsi riconoscere si levava la maglietta e tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi perchè bloccato da altri compagni. Ma nonostante questo riusciva a portarsi a poca distanza dall'arbitro nei confronti del quale assumeva un comportamento irriguardoso e minaccioso. Sempre in tale frangente l'allenatore sig. Orazio Trombatore raggiungeva di corsa il direttore di gara nei confronti del quale assumeva un comportamento gravemente minaccioso, irriguardoso e offensivo.
Una volta che la terna aveva raggiunto lo spogliatoio, vi faceva ingresso, con forza, il sig. Errante Pietro, iscritto in distinta quale dirigente accompagnatore ufficiale della Città di Rosolini, il quale, puntando il dito nel petto dell'arbitro, assumeva un comportamento minaccioso e irriguardoso nei confronti dello stesso e, nell'uscire dallo spogliatoio,, chiudeva violentemente la porta che colpiva con due pugni.
L'arbitro riferisce ancora nel suo rapporto che nel corso dell'intera gara oltre ad essere oggetto di insulti e minacce da parte dei sostenitori del Città di Rosolini ha subito il lancio di qualche oggetto di cui uno lo colpiva alla gamba destra e qualche altro lo sfiorava.
Lo stesso era costretto ad uscire sotto la scorta delle Forze dell'Ordine in quanto una ventina di sostenitori della reclamante sostavano all'esterno dell'impianto sportivo, e reiteravano le minacce nei confronti dell'arbitro e lo facevano oggetto di uno sputo che, comunque, non lo attingeva.
Raggiunta la propria autovettura lo stesso notava che parte di essa era attinta da ulteriori sputi ed una volta fatto ingresso in autostrada, sostando presso un autogrill, si accorgeva della presenza di alcuni calciatori della Città di Rosolini nelle more sopraggiunti, che, una volta riconosciutolo, gli si facevano incontro minacciosamente e lo apostrofavano con insulti, costringendo così la terna ad allontanarsi.
In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la reclamante si è limitata a dare una descrizione riduttiva di quanto accaduto che non trova comunque riscontro negli atti ufficiali di gara. Inoltre le sanzioni disciplinari assunte dal giudice di

prime cure a carico della società e dei tesserati, appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione, ivi compresa la sanzione dell'ammenda atteso che la società risponde oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e dei propri tesserati anche per fatti che avvengano al di fuori dell'impianto sportivo ma comunque ricollegabili in via diretta e indiretta all'evento sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/01/2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti